



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

08/2012

FEBBRAIO/4/ 2012(*)

21 Febbraio 2012

**LE SOCIETA' DI CAPITALI CHE, NEL
CORSO DELL'ANNO 2011, HANNO
CORRISPOSTO UTILI - NON
SOGGETTI A PRELIEVO DEFINITIVO -
SONO TENUTE A RILASCIARE IL
"MODELLO CUPE" ENTRO IL
PROSSIMO 28 FEBBRAIO 2012.
ECCO I DETTAGLI OPERATIVI
DELL'ADEMPIMENTO.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 ter e 6 quater del D.P.R. n. 322/98, ***i soggetti che nel 2011 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati devono rilasciare, entro il 28/02/2012 (è ininfluyente***

l'anno bisestile, ex comma 6-quater), la relativa certificazione ai percettori di dette somme.

La citata disposizione prevede che i soggetti obbligati a rilasciare tale certificazione siano i soggetti Ires (*id*: **società di capitali**) che nel 2011 hanno **corrisposto utili o proventi equiparati agli utili**.

Il Modello di certificazione da utilizzare è definito "**Modello CUPE**", approvato dall'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento del 21/12/2009**.

Si compone di un **frontespizio e di 4 sezioni**, ed è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che **è possibile utilizzare anche un modello diverso purché contenga i dati con la stessa sequenza prevista dallo schema del modello.**

I dati contenuti nella certificazione ***saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della propria dichiarazione dei redditi*** (mod. 730 o mod. UNICO 2012).

Nel caso di soggetti non residenti, tale certificazione sarà necessaria affinché questi **possano ottenere dallo Stato di residenza, laddove previsto, un credito d'imposta per le imposte già versate in Italia.**

La certificazione non viene rilasciata se le somme distribuite sono state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (cfr. art. 27 D.P.R. 600/73)

Tale certificazione deve essere rilasciata **anche nel caso di distribuzione di riserve di capitale** (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in base alla presunzione dell'art. 47, comma 1 del TUIR, sono considerate utili o riserve di utili.

All'uopo, è opportuno illustrare il trattamento fiscale che subiscono gli utili.

Il trattamento fiscale in capo ai soci che percepiscono gli utili deliberati dall'assemblea **dipende dalla natura del soggetto e dalla tipologia della partecipazione posseduta.**

Come noto, le partecipazioni societarie si suddividono in qualificate e non qualificate.

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA (ART. 67 TUIR)	PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA (ART. 67 TUIR)
SOCIETA' NON QUOTATE: <ul style="list-style-type: none"> - DIRITTO DI VOTO SUPERIORE AL 20% - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SUPERIORE AL 25% 	SOCIETA' NON QUOTATE: <ul style="list-style-type: none"> - DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20% - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 25%
SOCIETA' QUOTATE: <ul style="list-style-type: none"> - DIRITTO DI VOTO SUPERIORE AL 2% - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SUPERIORE AL 5% 	SOCIETA' QUOTATE: <ul style="list-style-type: none"> - DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 2% - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 5%

Orbene, ai fini della tassazione si distingue :

1. ***PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA DI PERSONE FISICHE:***

I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) b) del T.U.I.R., corrisposti a persone fisiche non imprenditori sono assoggettati ad una **ritenuta alla fonte**, a titolo di imposta **del 12,5%**.

Si precisa che l'art. 2 D.L. 138/2011 ha disposto l'**aumento dal 12,5 al 20%** della ritenuta a titolo d'imposta su tali **dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012**. La ritenuta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese

successivo al pagamento del dividendo con modello F24, indicando come **codice tributo 1035**.

2. PARTECIPAZIONE QUALIFICATA DI PERSONE FISICHE:

I dividendi relativi a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori, **concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40% (utili ante 2007) o 49,72% (utili post 2007)** del loro ammontare.

3. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE:

I dividendi percepiti da tali soggetti **formano reddito imponibile limitatamente al 40% (utili ante 2007) o 49,72% (utili post 2007)** del loro ammontare.

4. PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI IRES:

I dividendi percepiti da soggetti IRES **concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 5% del loro ammontare**.

A completamento della trattazione si ritiene utile riportare uno schema riepilogativo di quella che è la pratica da espletare per arrivare alla distribuzione degli utili.

**1. STAMPA DELIBERA SU
REGISTRO ASSEMBLEE**

**2. FIRMA IN ORIGINALE
SU 2 COPIE DEL
VERBALE**

**3. APPOSIZIONE M.B. €
14,62 OGNI 4 FACCIATE
VERBALE**

**4. ESEGUIRE ENTRO 20 GG DALLA DELIBERA IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI
REGISTRO IN TERMINE FISSO DI € 168,00 MEDIANTE MOD. F23 UTILIZZANDO IL
CODICE TRIBUTATO "109T" E CASUALE "RP"**

5.PRESENTARE ENTRO 20 GG DALLA DELIBERA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE 2 COPIE DEL VERBALE DI CUI AL PUNTO 2 E LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO MOD. F23 AL FINE DI OTTENERE LA REGISTRAZIONE DELLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE

Al termine di questa sintetica disamina dell'adempimento in questione, il CPO di Napoli Vi augura, Colleghe e cari Colleghi, buon lavoro!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC